



**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O.
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
COSENZA**

*(L.R. 14/2014 "Riordino del servizio pubblico di gestione dei
Rifiuti Urbani" e ss.mm.)*

Delibera n. 8/2022

**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DELLA
COMUNITÀ D'AMBITO DELL'ATO COSENZA**

Seduta del 29 agosto 2022.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento presso la discarica sita nel comune di Scala Coeli, dei rifiuti EER 19.12.12 e 19.05.03, provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del territorio della provincia di Cosenza regolante i rapporti tra la comunità dell'ATO CS e la Biéco srl.

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di agosto (29/8/2022) presso la Sala Consiliare del Comune di Rende, sita in Rende, Piazza Matteotti, dietro inviti diramati in data 23/08/2022, reg. Prot. 0000148 - Uscita - a firma del Presidente dell'ATO Cosenza, Avv. Marcello Manna, è stata convocata con urgenza l'Assemblea della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO Rifiuti dei Comuni della Provincia di Cosenza, in seduta pubblica di prima convocazione alle ore 15:30 ed in seconda convocazione alle ore 16:30.

Il primo appello, previa presenza del Vice Presidente dell'ATO Cosenza Ing. Flavio Stasi, Sindaco del Comune di Corigliano Rossano è effettuato dall'Ing. Pezzi Lorella, con delega Id. f. n. 2973/SG del 29/08/2022 nella qualità di Segretario della Comunità d'Ambito, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del Regolamento di funzionamento della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per la gestione del ciclo dei rifiuti.

All'inizio dei lavori (ore 16.15 ca.), primo appello, si registra la presenza dei Sindaci e Commissari dei Comuni della Provincia di Cosenza o loro delegati di: Aiello Calabro, Amantea Belsito, Belvedere Marittimo, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Rossano, Crosia, Figline Vegliaturo, Lungro, Mandatoriccio, Mangone, Marzi, Montalto Uffugo, Morano Calabro, Paola, Rogliano, Rovito, San Vincenzo La Costa, Tortora, Verbicaro, per un totale di n. 21 comuni facenti parte della provincia di Cosenza, i quali rappresentano n. **218.538** abitanti rispetto al totale di n. **714.030** abitanti complessivi della provincia di Cosenza, per come risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione residente rilevato dall'ISTAT del 2011. Il

Segretario della Comunità d'Ambito ne prende atto e dichiara la mancanza del numero legale per lo svolgimento della seduta in prima convocazione, per la contemporanea mancanza del numero minimo di comuni (un terzo dei comuni della provincia di Cosenza: 50) e del numero minimo di abitanti rappresentati (metà più uno degli abitanti della Provincia di Cosenza: 357.015).

Il Presidente dell'ATO Cosenza avv. Marcello Manna riapre la riunione alle ore 16.54 e il Segretario della Comunità d'Ambito, Ing. Lorella Pezzi procede al secondo appello constatata la presenza della maggioranza richiesta, registrando la presenza dei Sindaci e Commissari dei Comuni della Provincia di Cosenza o loro delegati, per un totale di n. 38 Comuni facenti parte della provincia di Cosenza, i quali rappresentano n. 397.922 abitanti pari al 55,73 % degli abitanti complessivi della provincia di Cosenza per come sotto indicato:

N.	COMUNE	POPOLAZIONE	PRESENTE	ASSENTE
1	ACQUAFORMOSA	1.161		X
2	ACQUAPPESA	1.910		X
3	ACRI	21.458	X	
4	AIELLO CALABRO	1.907	X	
5	AIETA	839		X
6	ALBIDONA	1.463		X
7	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	530		X
8	ALTILIA	737		X
9	ALTomonte	4.341		X
10	AMANTEA	13.754	X	
11	AMENDOLARA	3.001		X
12	APRIGLIANO	2.968		X
13	BELMONTE CALABRO	2.007		X
14	BELSITO	958	X	
15	BELVEDERE MARITTIMO	9.120	X	
16	BIANCHI	1.367		X
17	BISIGNANO	10.335		X
18	BOCCHIGLIERO	1.479		X
19	BONIFATI	2.912		X
20	BUONVICINO	2.354		X
21	CALOPEZZATI	1.293		X
22	CALOVETO	1.283		X
23	CAMPANA	1.962		X
24	CANNA	785		X
25	CARIATI	8.644	X	
26	CAROLEI	3.462		X
27	CARPANZANO	300		X
28	CASALI DEL MANCO	10.381		X
29	CASSANO ALLO IONIO	17.281	X	
30	CASTIGLIONE COSENTINO	2.978	X	

31	CASTROLIBERO	9.967	X	
32	CASTROREGIO	345		X
33	CASTROVILLARI	22.515	X	
34	CELICO	2.883		X
35	CELLARA	511		X
36	CERCHIARA DI CALABRIA	2.467		X
37	CERISANO	3.271		X
38	CERVICATI	888		X
39	CERZETO	1.328		X
40	CETRARO	10.260		X
41	CIVITA	956		X
42	CLETO	1.320		X
43	COLOSIMI	1.313		X
44	CORIGLIANO-ROSSANO	74.848	X	
45	COSENZA	69.484	X	
46	CROPALATI	1.097		X
47	CROSIA	9.481	X	
48	DIAMANTE	5.055		X
49	DIPIGNANO	4.440		X
50	DOMANICO	943	X	
51	FAGNANO CASTELLO	3.949		X
52	FALCONARA ALBANESE	1.405		X
53	FIGLINE VEGLIATURO	1.097	X	
54	FIRMO	2.184	X	
55	FIUMEFREDDO BRUZIO	3.078		X
56	FRANCAVILLA MARITTIMA	3.025	X	
57	FRASCINETO	2.239		X
58	FUSCALDO	8.072		X
59	GRIMALDI	1.739		X
60	GRISOLIA	2.310		X
61	GUARDIA PIEMONTESE	1.895		X
62	LAGO	2.689		X
63	LAINO BORGO	2.027		X
64	LAINO CASTELLO	879		X
65	LAPPANO	986		X
66	LATTARICO	4.058		X
67	LONGOBARDI	2.256		X
68	LONGOBUCCO	3.479		X
69	LUNGRO	2.517	X	
70	LUZZI	9.568		X
71	MAIERA'	1.231		X
72	MALITO	812		X
73	MALVITO	1.867		X

74	MANDATORICCIO	2.900	X	
75	MANGONE	1.823	X	
76	MARANO MARCHESATO	3.474		X
77	MARANO PRINCIPATO	3.119	X	
78	MARZI	996	X	
79	MENDICINO	9.238		X
80	MONGRASSANO	1.661		X
81	MONTALTO UFFUGO	18.168	X	
82	MONTEGIORDANO	1.988		X
83	MORANO CALABRO	4.615	X	
84	MORMANNO	3.264		X
85	MOTTAFOLLONE	1.274		X
86	NOCARA	422	X	
87	ORIOLO	2.386		X
88	ORSOMARSO	1.338		X
89	PALUDI	1.134	X	
90	PANETTIERI	345		X
91	PAOLA	16.416	X	
92	PAPASIDERO	808		X
93	PARENTI	2.249		X
94	PATERNO CALABRO	1.366		X
95	PEDIVIGLIANO	878		X
96	PIANE CRATI	1.414		X
97	PIETRAFITTA	1.377		X
98	PIETRAPAOLA	1.173	X	
99	PLATACI	830		X
100	PRAIA A MARE	6.496		X
101	RENDE	33.555	X	
102	ROCCA IMPERIALE	3.292		X
103	ROGGIANO GRAVINA	7.228	X	
104	ROGLIANO	5.697	X	
105	ROSE	4.316	X	
106	ROSETO CAPO SPULICO	1.873		X
107	ROTA GRECA	1.178		X
108	ROVITO	3.078	X	
109	SAN BASILE	1.065		X
110	SAN BENEDETTO ULLANO	1.598		X
111	SAN COSMO ALBANESE	629		X
112	SAN DEMETRIO CORONE	3.665		X
113	SAN DONATO DI NINEA	1.491		X
114	SAN FILI	2.715		X

115	SAN GIORGIO ALBANESE	1.555		X
116	SAN GIOVANNI IN FIORE	17.912		X
117	SAN LORENZO BELLIZZI	746		X
118	SAN LORENZO DEL VALLO	3.465		X
119	SAN LUCIDO	5.940		X
120	SAN MARCO ARGENTANO	7.282		X
121	SAN MARTINO DI FINITA	1.207		X
122	SAN NICOLA ARCELLA	1.751		X
123	SAN PIETRO IN AMANTEA	534		X
124	SAN PIETRO IN GUARANO	3.649		X
125	SAN SOSTI	2.200		X
126	SAN VINCENZO LA COSTA	2.158	X	
127	SANGINETO	1.337		X
128	SANTA CATERINA ALBANESE	1.244		X
129	SANTA DOMENICA DI TALAO	1.272		X
130	SANTA MARIA DEL CEDRO	4.897		X
131	SANTA SOFIA D'EPIRO	2.748		X
132	SANT'AGATA DI ESARO	1.990		X
133	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	1.640		X
134	SARACENA	3.964		X
135	SCALA COELI	1.141		X
136	SCALEA	10.152		X
137	SCIGLIANO	1.308		X
138	SERRA D'AIELLO	549		X
139	SPEZZANO ALBANESE	7.157		X
140	SPEZZANO DELLA SILA	4.490		X
141	TARSIA	2.139		X
142	TERRANOVA DA SIBARI	4.999		X
143	TERRAVECCHIA	1.019		X
144	TORANO CASTELLO	4.573	X	
145	TORTORA	5.997	X	
146	TREBISACCE	8.734		X
147	VACCARIZZO ALBANESE	1.184		X
148	VERBICARO	3.212	X	
149	VILLAPIANA	5.181	X	
150	ZUMPANO	2.468		X

Il Presidente, terminata la trattazione del punto n. 4 all'OdG pone in votazione il secondo punto all'OdG avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento presso la discarica sita nel comune di Scala Coeli, dei rifiuti EER 19.12.12 e 19.05.03, provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'ambito

territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del territorio della provincia di Cosenza regolante i rapporti tra la comunità dell'ATO CS e la Biéco srl..".

.....in continuazione della seduta del 29 agosto 2022

Considerato che nel corso della seduta sono entrati nell'ordine anche i sindaci dei comuni di: Bonifati, Diamante, Longobucco, San Benedetto Ullano, San Marco Argentano, Saracena e Mormanno per un totale di n. **45** Comuni facenti parte della provincia di Cosenza, i quali rappresentano n. **425.476** abitanti pari al 59,59 %, che nessuno dei componenti ha chiesto di intervenire, pone in votazione il secondo punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

VISTA la votazione che si riporta:

- favorevoli n. 34 Comuni – popolazione 293.091 abitanti;
 - contrari n. 3 Comuni (*Corigliano-Rossano, Cariatì e Paludi*) – popolazione 84.626 abitanti;
 - astenuti n. 8 Comuni (*Castrolibero, Morano, Pietrapaola, Paola, Longobucco, Mandatoriccio, Tortora, Verbicaro*) – popolazione 47.759 abitanti;
- a maggioranza dei presenti e della popolazione

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di smaltimento presso la discarica sita nel comune di Scala Coeli, dei rifiuti EER 19.12.12 e 19.05.03, provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del territorio della provincia di Cosenza regolante i rapporti tra la comunità dell'ATO CS e la Biéco srl..

—○—

— Di disporre che la presente delibera venga pubblicata nell'Albo pretorio on-line del Comune di Cosenza.

La presente delibera assume il n. 8 del 2022.

—○—


Non essendovi ulteriori punti da trattare, i lavori terminano alle ore 19.15 circa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE dell'ATO Cosenza
Avv. Marcello MANNA



Il Segretario Delegato
Segretario della Comunità d'Ambito
Ing. Lorella PEZZI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 21 OTT. 2022

Cosenza, li 21 OTT. 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI


Il Dirigente
2° Settore Affari Generali
Arch: Walter R.E. Blaise.....

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO, PRESSO LA DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SCALA COELI, DEI RIFIUTI EER 19.12.12 E 19.05.03, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA
REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA COMUNITÀ DELL'ATO CS E LA BIECO S.R.L.

TRA

la **Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS)**, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Comune (DUC), ing. Francesco Azzato, domiciliato per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata «*Comunità*»;

E

la **Bieco S.r.l.**, P. IVA 02282730783, in persona dell'Amministratore e l.r. p.t. Eugenio Pulignano, con domicilio presso la sede della Società, sita in Contrada S. Irene Zona Industriale nel comune di Corigliano-Rossano, nel seguito denominata anche «*Impresa*»;

PREMESSO:

CHE, con Decreto N. 14284 del 20/11/2019 emesso dal Commissario ad Acta Arch. Giuseppe Bruno, è stata rilasciata autorizzazione all'ampliamento della discarica per rifiuti speciali di proprietà dell'Impresa, sita in località Pipino nel comune di Scala Coeli (CS), per un volume di abbaco pari a 650.000 mc;

CHE, con il predetto Decreto N. 14284 del 20/11/2019, il Commissario ad Acta ha dato atto che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che «*la Società proponente ha dichiarato la propria disponibilità a porre parte dell'impianto a servizio del circuito pubblico di gestione dei rifiuti urbani*»;

CHE, con nota prot. 242 del 27/06/2022, il Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICal), stante l'interesse pubblico ad avvalersi quanto prima della discarica di Scala Coeli per lo smaltimento dei rifiuti del circuito pubblico, ha chiesto all'Impresa di voler comunicare la data di inizio dell'attività ricettiva dei rifiuti presso la discarica di Scala Coeli, con indicazione dei quantitativi conferibili e del relativo costo di servizio;

CHE, con nota prot. 37/ord/22 del 01/07/2022, l'Impresa ha provveduto a riscontrare la richiamata nota prot. 242 del 27/06/2022 del Commissario Straordinario ARRICal;

CHE, sempre su sollecitazione del Commissario Straordinario ARRICal, l'impresa, con nota n. 41/ord/22 del 29/07/2022, ha espressamente manifestato al Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria la propria disponibilità a riservare al circuito pubblico regionale spazi di conferimento per 3.000 ton/mese nel periodo agosto/settembre e 2.500 ton/mese nel resto dell'anno;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il pubblico servizio relativo alle attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi individuati dai Codici Europei Rifiuto 19.12.12 (*altri rifiuti – compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*) e 19.05.03 (*compost fuori specifica*), prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio dell'ATO Cosenza.
2. Il servizio di smaltimento degli scarti espletato dall'Impresa consisterà:
 - a) nell'attività di accettazione e smaltimento nel proprio impianto dei rifiuti codice EER 19.12.12 e EER 19.05.03 mediante le necessarie operazioni e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo, svolta garantendo lo smaltimento per 6 giorni a settimana, per un quantitativo mensile pari a 3.000 ton/mese nel periodo agosto/settembre e 2.500 ton/mese nel restante periodo dell'anno. Si specifica che i quantitativi di rifiuti conferiti dovranno essere ripartiti secondo le seguenti percentuali: 60% di rifiuti codice EER 19.12.12 e 40% di rifiuti codice EER 19.05.03.

- b) nell'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto per il corretto svolgimento del servizio affidato con la presente convenzione;
 - c) nell'organizzazione e gestione della logistica all'interno del proprio impianto.
3. Le attività specificate al punto 2 saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (AIA) e nel provvedimento autorizzativo di ampliamento N. 14284, compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
 4. Le attività espletate dall'Impresa in virtù della presente convenzione, rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle competenti Autorità.
 5. È espressamente concordato tra le parti che è facoltà dell'ATO la cessione, totale o parziale, dei volumi assegnati e contrattualizzati, in favore di soggetti terzi, purché trattanti scarti provenienti da impianti di trattamento dei RRSSUU a servizio dell'ATO Cosenza.

Art. 3

(Prezzi, quantitativi e tipologia del contratto)

1. Il prezzo unitario contrattuale, franco impianto Bioco, inteso fisso e invariabile, da corrispondere per tutta la durata del servizio, per l'attività di smaltimento dei rifiuti, è così concordato:
 - **Costi di omologazione dei rifiuti: € 1.000,00 oltre IVA per ogni omologa;**
 - **EER 19.12.12 € 150,00 (€uro centocinquanta/00) oltre IVA ed ecotassa per ogni tonnellata conferita;**
 - **EER 19.05.03 € 140,00 (€uro centoquaranta/00) oltre IVA ed ecotassa per ogni tonnellata conferita.**
2. I suddetti prezzi sono da considerare comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipo che l'offerente dovrà sostenere per assicurare il conferimento nella propria discarica, ad esclusione solamente dell'IVA di legge e dell'ecotassa.
3. L'ammontare complessivo del contratto per la durata di 6 mesi è, presumibilmente, pari ad **€ 2.436.000,00 (€uro duemilioni quattrocentotrentaseimila/00)**, oltre IVA ed ecotassa, determinato come prodotto dell'importo unitario convenzionale per il quantitativo presunto di rifiuti conferiti pari a circa 100/110 tonnellate al giorno.
4. Il contratto è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità smaltite in impianto.

Art. 4

(Durata della convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata semestrale, a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 5

(Obbligazioni a carico dell'Impresa. Il Responsabile dell'Impresa)

1. Per lo svolgimento del servizio, l'Impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative e l'organizzazione e gestione della logistica.
2. L'Impresa si impegna, altresì, ad espletare il servizio alle condizioni e nei termini previsti dalla presente Convenzione e dagli atti in essa richiamati nonché dalle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali.
3. L'impresa dovrà comunicare all'ATO CS il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno), per tutti i rapporti relativi all'esecuzione della presente Convenzione, specificandone l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico nonché i turni di reperibilità.
4. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con posta elettronica certificata di ogni variazione del nominativo del suddetto Responsabile, o del suo recapito o numero telefonico.
5. Il responsabile dell'Impresa verificherà l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 6

(Adempimenti a carico dell'ATO)

1. L'ATO effettuerà il monitoraggio della presente Convenzione e nominerà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

2. Al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione. Il Responsabile del Procedimento avrà quale unico interlocutore, nel periodo di validità della presente Convenzione, il responsabile designato dall'Impresa di cui al precedente art. 5. Il Responsabile del Procedimento è, altresì, preposto al controllo dei quantitativi, a consuntivo, effettivamente conferiti nell'impianto di discarica.

Art. 7

(Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. L'importo, determinato ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato dalla stessa con nota da inviare tramite PEC;
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata ogni quindici giorni, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei fogli di registro inerenti agli ingressi e alle uscite) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;
3. L'Impresa, a fronte della redazione del certificato di pagamento, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo punto 5, a cura del Responsabile del procedimento, emetterà la fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel periodo di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura;
4. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Corigliano-Rossano, in qualità di titolare del centro di costo per conto dell'ATO, per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti relativi al periodo di riferimento;
5. L'ATO, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'impianto di località Bucita nel comune di Corigliano-Rossano, procederà ai pagamenti attraverso il servizio di tesoreria del Comune di Corigliano-Rossano, secondo la seguente procedura:
 - a) *Emissione Rendicontazione quindicinale del servizio da parte di Bieco s.r.l.;*
 - b) *Approvazione della Rendicontazione del servizio da parte del cliente entro tre giorni dall'adempimento di cui alla lettera a);*
 - c) *Emissione della Fattura da parte di Bieco S.r.l. entro i successivi 4 giorni all'adempimento di cui alla lettera b) che precede;*
 - d) *Pagamento dei corrispettivi da parte del cliente entro e non oltre il termine perentorio dei 15 giorni data emissione fattura.*
6. In caso di eventuale cessione dei volumi assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 5, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal circuito pubblico regionale e prodotti da altri impianti pubblici o privati a servizio dell'ATO CS, fermo restando i prezzi concordati ex art. 3 del presente contratto, la società conferente procederà direttamente ai pagamenti a favore di Bieco S.r.l., secondo la seguente procedura:
 - a) *Emissione fattura quindicinale del servizio da parte di Bieco s.r.l. con relativa rendicontazione;*
 - b) *Pagamento dei corrispettivi da parte della società conferente entro e non oltre il termine perentorio dei 15 giorni data emissione fattura.*

Art. 8

(Anticipazioni e Cessione del Credito)

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione dei servizi in esso descritti, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 5. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d'ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.

Art. 9

(Sospensioni e riprese del servizio)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso della Comunità d'Ambito, cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
 - a. Cause di forza maggiore;

- b. Difformità dei rifiuti rispetto ai codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti previsti nella presente Convenzione;
 - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
 - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
 - e. Mancato pagamento delle fatture relative al servizio effettuato per 2 mensilità, anche se non consecutive.
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio;
 4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata da entrambe le parti a mezzo PEC, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera l'ATO dal pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa stessa.
 5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d'ambito qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione delle penali di cui al seguente art.10.
 6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità.
 7. Resta salva la facoltà per l'Impresa di sospensione dei servizi, senza che possa essere contestata alla stessa l'interruzione di pubblico servizio, in caso di inadempimento al pagamento delle tariffe stabilite.
 8. L'ipotesi di sospensione dei servizi per le ragioni di cui al punto 7 del presente articolo, trova la propria ragione nella qualificazione dell'eventuale condotta dell'ATO quale grave inadempimento contrattuale e, pertanto, non potrà in alcun modo costituire motivo di contestazione dell'interruzione di pubblico servizio, in quanto la causa non sarà ascrivibile all'impresa.

Art. 10 (Penali)

1. La Comunità d'Ambito applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
 - a. mancata esecuzione del servizio: penale pari a 1.000,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d'Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 11. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'Ambito dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
 - b. ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 1.000,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.

Art. 11 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Comunità d'Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
 - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d'Ambito;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
 - venga accertata da parte della Comunità d'Ambito la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
 - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto;
 - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
 - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 5 giorni in un mese;
 - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione;
 - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
 - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
 - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Nelle predette ipotesi la Comunità d'Ambito darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. La Comunità d'Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.
4. L'impresa potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora l'ATO non dovesse adempiere all'integrale pagamento di 2 (due) fatture, anche non consecutive, dei corrispettivi contrattuali a proprio carico.
5. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art. 12

(Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d'Ambito, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui alla presente convenzione. L'Impresa terrà inoltre sollevata e indenne la Comunità d'Ambito dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. e, in genere, da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 13

(Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

1. All'atto della sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa risulta iscritta nell'elenco all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013 (*White List*) presso la Prefettura di Cosenza. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d'Ambito procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

Art. 14

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della presente convenzione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/2008ess.mm.eii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma del presente Contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sul lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad

attenervi dichiarando di sollevare la Comunità d'ambito da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto1.

3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d'ambito all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d'Ambito e/o di terzi.

Art. 15

(Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/10 n. 136

Clausola risolutiva espressa)

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione della presente Convenzione andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'importo determinato ex art. 3 della presente Convenzione verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la Bieco S.r.l., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sui detti conti.
3. Il Codice Identificativo di Gara per il tracciamento dei flussi finanziari correlati all'esecuzione della presente Convenzione è: **XXXXXXXXXXXX**.

Art. 16

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria vigente in materia, se e in quanto applicabile.

Art. 17

(Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. L'Impresa, con la firma della presente convenzione presta il consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali recato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. e ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d'Ambito.

Art. 18

(Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alle parti contrattuali.
2. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - Per la BIECO S.r.l. bieco@pec.it;
 - Per ATO Cosenza atorifiutics@pec.it.

Art. 19

(Controversie)

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie sarà competente il Foro di Cosenza.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20

(Redazione e registrazione contratto)

1. Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e ss.mm. e ii..

Per Bieco S.r.l.

Per la Comunità d'Ambito Territoriale di Cosenza

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente le clausole di cui sopra, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute.

Per Bieco S.r.l.

Per la Comunità d'Ambito Territoriale di Cosenza